Quarant'anni dall'istituzione delle 150 ore. *L'educazione dei lavoratori resta necessità permanente*

Quando il sindacato insegnava ad imparare

"Adult education must nor be regarded as a luxury for a few exceptional persons here and there, not as thing which concerns a short span of early manhood, but that adult education is a permanent national necessity, an inseparable aspect of citizenship, and therefore should be both universal and lifelong.".

Potremmo tradurre così: "l' educazione degli adulti non deve essere considerata come un lusso per poche persone eccezionali, né come qualcosa che riguardi un breve periodo della prima giovinezza, ma una necessità nazionale permanente, un aspetto imprescindibile della cittadinanza, pertanto essa dovrebbe divenire sia universale che permanente".

Non si tratta di uno dei più recenti documenti della Commissione Europea, ma di un estratto di un testo del Ministero della ricostruzione britannico, risalente al 1919.

D'altronde il tema dell'alfabetizzazione e dell'educazione degli adulti è antico e si potrebbe far risalire a Platone.

Ciò che è importante sottolineare è quanto esso, in epoca contemporanea, sia stato strettamente collegato al nascere dell'associazionismo operaio: dapprima attraverso le società di mutuo soccorso, successivamente con le leghe di resistenza, fino alla costituzione, in Italia, delle Camere del lavoro, agli inizi del Novecento.

Molti decenni più tardi nel nostro paese il sindacato confederale ha promosso uno dei più grandi movimenti costruttivi di massa che si ricordino: l'esperienza delle 150 ore per il diritto allo studio.

Esattamente quarant'anni fa, il 19 aprile 1973, veniva infatti siglato il contratto nazionale dei metalmeccanici che consentiva la fruizione di un massimo di 150 ore di permessi retribuiti, con il fine di favorire la crescita dei lavoratori, una loro migliore partecipazione alla vita sociale oltre che il conseguimento del titolo di studio di scuola media inferiore.

Quello delle 150 ore, insieme all'intero apporto sindacale nell'educazione e formazione degli adulti, è uno dei temi "rimossi" della memoria sindacale.

Ricostruire orizzonti ideali, modalità, percorso, declino, di questa importante esperienza collettiva, che dai metalmeccanici si estese a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, e che ha coinvolto, nel corso degli anni, oltre un milione e mezzo di lavoratori, incidendo fortemente sulle loro vite, sul movimento sindacale e sull'istituzione scolastica, non è un semplice esercizio di nostalgia.

Le 150 ore realizzarono, almeno per alcuni anni, una peculiare scommessa nella rinegoziazione collettiva della risorsa tempo, una scommessa in grado di ridefinire, anche nel lavoro, nel pieno del novecento taylorista, i canoni del benessere materialistico e produttivista. Ma furono anche una grande scommessa del movimento operaio (coadiuvato dai sindacati degli insegnanti medi) sulla democratizzazione della scuola. Non è un caso che grande influenza ebbe su di esse un testo come "Lettera a una professoressa" di Don Lorenzo Milani e dei ragazzi della Scuola di Barbiana.

Pochi giorni dopo la firma del contratto, il 22 aprile del 1973, Conquiste del Lavoro

(allora settimanale) riportava un interessante articolo di approfondimento di Paola Piva il cui titolo: "Diritto allo studio: una leva per spezzare la logica del carrierismo" ben spiegava il senso collettivo e comunitario dell'idea delle 150 ore. Esse non negavano l'emancipazione individuale, ma la inserivano in quella promozione della cittadinanza condivisa che si poneva come ponte tra scuola, lavoro, fabbrica e società.

Non si voleva, da un giorno all'altro, "la rivoluzione nelle fabbriche e nelle scuole", ma la sperimentazione di forme nuove di studio anche per favorire "un rapporto nuovo, non solo solidaristico e ideologico" tra operai e studenti.

Ogni lavoratore che era stato privato dell'istruzione di base doveva poter acquisire tutti gli strumenti culturali indispensabili alla propria autonomia culturale attraverso un processo di emancipazione dalla marginalità sociale che aveva prodotto anche la marginalità culturale. Allo stesso tempo i lavoratori dovevano poter confrontare collettivamente e mettere insieme le conoscenze tecniche, professionali e scientifiche che derivavano loro dall'esperienza per sviluppare una comprensione più ampia e organica del processo produttivo e delle forze sociali che lo determinavano.

Qualche anno più tardi, nel 1977, Eugenio Finardi, in una canzone dal titolo significativo: "Scuola", cantava: "Io volevo sapere la vera storia della gente, coma si fa a vivere e cosa serve veramente perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare: è insegnare a imparare".

Riecheggiando Paulo Freire le 150 ore si alimentarono anche di una proposta di un'educazione come pratica di libertà e di una pedagogia che si proponeva di attivare un processo di liberazione dalle forme d'oppressione di cui era satura la società.

Quarant'anni sono tanti, molti aspetti di contesto sono cambiati e viviamo una fase economica, sociale, sindacale certamente diversa.

Ma la crisi del nostro modello di sviluppo poggia anche sul progressivo prevalere di un capitalismo predatorio e finanziario che si è fatto beffe della valorizzazione delle persone e su una società della conoscenza tanto proclamata quanto troppo poco, purtroppo, realizzata.

Francesco Lauria

CSMB Centro Studi Marco Biagi
www.csmb.unimore.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
ADAPT www.adapt.it
Filo diretto con il Centro Marco Biagi / 000

Art. 8 e solidarietà negli appalti: la nullità nel vuoto

L'art. 8 del d.l. n. 138/2011 (convertito dalla l. n. 148/2011) prevede che la contrattazione collettiva aziendale o territoriale possa stipulare specifiche intese per derogare, tra l'altro, «al regime della solidarietà negli appalti», ma pare che, in quest'ambito, sia stato finora utilizzato solo dalla società ILVA S.p.A. con la RSU del proprio stabilimento di Paderno Dugnano (vd. Boll. ADAPT, 2013, n. 14, voce Contrattazione collettiva). Tramite tale accordo le parti hanno convenuto che ILVA S.p.A. «in applicazione dell'art. 8 non sarà soggetta per gli appalti a oggi in atto e per i futuri che dovessero essere assegnati, al vincolo di solidarietà previsto dal decreto legge 223/06 convertito dalla legge 248/06 e successive modificazioni». Tale pattuizione non può però considerarsi valida, poiché detto regime di responsabilità solidale impegna le parti dell'appalto e del subappalto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL (queste ultime due però solo fino a marzo 2012), mentre l'accordo di un datore di lavoro e di una RSU non può essere opposto a soggetti terzi che, essendo ad esso estranei, non hanno accordato alcuna rinuncia ai propri crediti. Anche volendo ritenere, per il principio di conservazione dell'accordo, che questo abbia ad oggetto l'unico regime di responsabilità solidale derogabile — ossia quello previsto dall'art. 29, co. 2 del d.lgs. n. 276/2003 per i crediti retributivi e contributivi — molteplici vizi ne inficerebbero comunque la validità. L'art. 8 indica infatti alcune materie in cui è possibile derogare alle norme di legge e alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale che le disciplinano, ma solo attraverso intese finalizzate a determinati obiettivi: ebbene, nelle premesse dell'accordo ILVA non vengono esplicitati i fini che le parti intendono raggiungere. La connessione con gli obiettivi è invece necessaria a legittimare la deroga che può avvenire, come si deduce dalle intitolazioni del d.l. n. 138/2011, in una prospettiva di «sviluppo» e di «sostegno dell'occupazione», durante un momento di recessione economica. Ciò pare dunque presupporre che la deroga debba essere anche confinata in un determinato lasso temporale, necessario e sufficiente al raggiungimento degli obiettivi che la giustificano, mentre nell'accordo richiamato non è stabilito alcun termine finale. Inoltre ILVA agisce quale impresa committente, mentre generalmente si ritiene che l'eccezione «al regime della solidarietà negli appalti» possa essere disposta dall'impresa appaltatrice: ciò, sia perché la deroga consentirebbe solo a quest'ultima di trarre quei benefici economici diretti che potrebbero farle perseguire i predetti obiettivi, sia perché, in altra maniera, l'associazione dei lavoratori firmataria dell'intesa accorderebbe una limitazione dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici che evidentemente non può rappresentare. La circostanza che l'art. 8 non abbia condotto a ulteriori intese relative alla solidarietà negli appalti rispetto a quella, peraltro viziata, qui in esame, è sintomatica del clima di tensione, non solo giuridica, che ha fatto da cornice a tale provvedimento. Si può tuttavia ritenere che questo stallo abbia spronato il Legislatore a modificare — attraverso l'art. 4, co. 31 della l. n. 92/2012 — l'art. 29, co. 2 del d.lgs. n. 276/2003, introducendo una facoltà di deroga al regime di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi a favore della contrattazione collettiva nazionale. L'introduzione di una nuova ipotesi derogatoria, tuttavia, ha alimentato il dibattito sul rapporto tra le due tipologie di deroga, dividendo gli interpreti tra chi le ritiene entrambe vigenti e chi sostiene invece che il meccanismo previsto dall'art. 8 sia da considerare ormai tacitamente abrogato. Nel caos interpretativo, l'unica cosa che pare certa è che il Legislatore abbia, almeno per ora, scaricato sui giudici l'arduo compito di dirimere la questione.

(Gabriele Gamberini)

Per maggiori approfondimenti sia consentito rinviare a http://www.bollettinoadapt.it www.bollettinoadapt.it per G. GAMBERINI, D. VENTURI, Le dubbie deroghe ex art. 8 alla solidarietà negli appalti: brevi note sul contratto aziendale dell'ILVA di Paderno Dugnano, in Boll. ADAPT, 2013, n. 14 e, in Boll. ADAPT, 2013, n. 15 (in uscita lunedì 22 aprile 2013) per l'anticipazione dell'articolo, in corso di pubblicazione sulla rivista Diritto delle Relazioni Industriali, 2013, n. 3, G. GAMBERINI, D. VENTURI, La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti.